DETERMINAZIONE N. 235/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 28/2020 e Invito n. xxx/2020 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 28/2020 prot. n. 4523 del 10/04/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvale del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche

prestano supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove , tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 28/2020 del 09/04/2020, acquisita al prot. n. 4523 del 10/04/2020, relativa alla mancata notifica a mezzo PEC di un verbale di violazione del Codice della Strada, tematica già oggetto di valutazione da parte del Difensore per il digitale;

ESAMINATA la Trattazione n. 28/2020, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, nella quale a seguito di approfondimenti istruttori, si evidenzia una violazione della normativa prevista dall'articolo 6, comma 1 quater del CAD, in merito alla notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada e pertanto, ritenendo fondata la segnalazione, si propone al Difensore per il digitale di invitare l'Amministrazione segnalata a porre rimedio alla criticità riscontrata;

ESAMINATO l'Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale a seguito della richiamata Trattazione n. 28/2020, con il quale, approvando la proposta prevista nella Trattazione, invita l'Amministrazione segnalata ad adeguare la procedura di notifica alla normativa vigente, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con Invito e e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

1) di approvare dette Trattazione n.28 /2020, Invito e comunicazione al segnalante che allegati alla presente ne formano parte integrante;

2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agenzia.

FRANCESCO PAORICI

Firmato digitalmente da FRANCESCO PAORICI
Data: 2020.05.25 09:34:13 +02'00'

Segnalazione n. 28/2020 – Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di Bologna - Corpo di Polizia Locale - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 4523 del 10/04/2020.

L'utente espone quanto segue: "*Sono a segnalare la mancata notifica a mezzo PEC di un verbale di violazione Codice della Strada come previsto dal Decreto Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017 art. 2) c.2 e art. 3) c.2"*.

Da quanto riportato si lamenta una presunta violazione delle disposizioni sul domicilio digitale previste all'articolo 6 del C.A.D.

Giova premettere che la tematica in analisi è già stata oggetto di valutazione del Difensore per il digitale (*ex multis*, segnalazioni nn. 81/2018, 100/2019 e 101/2019).

In particolare, il Decreto citato dal segnalante, recante la "*Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata*" pubblicata in G.U.R.I., S.O. n. 12 del 16 gennaio 2018, al comma 2 dell'articolo 3 ("*Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC*") prevede che "*qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso*".

Per i necessari approfondimenti istruttori è stata presa in esame anche la Circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in relazione alla "*notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada*" a seguito del soprariportato decreto interministeriale.

Tale Circolare, in merito all'applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni codice della strada, al paragrafo 2 precisa che: "*la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, a seguito delle modifiche apportate al*

CAD dal D.Lgs. n. 217 del 2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti.

La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all''organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative".

Ed ancora, al paragrafo 3 della suddetta circolare, relativo alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificata, viene precisato che: "*in presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD - e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD - l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ha l'obbligo di effettuare la notifica del verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica (...)*".

Si rappresenta che gli articoli 3 bis, co. 1, e 6, co. 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che "*i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis*".

Nel caso in esame, un indirizzo PEC, massimo.bulzoni@geopec.it, è liberamente accessibile tramite una semplice ricerca in *internet* sul sito del governo "*https://www.inipec.gov.it/cerca-pec*".

Per quanto fin qui rappresentato si ritiene la segnalazione di cui in oggetto fondata e si propone, quindi, al Difensore Civico per il Digitale di adottare un provvedimento che inviti la Polizia Locale di Bologna ad adeguare la procedura di notifica alla normativa vigente.

21 aprile 2020 Simone Rovelli

AGID
Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Invito a seguito di segnalazione n. 28/2020 (Prot. AgID n. 4523 del 10/04/2020), relativa alla qualificazione tematica della comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "*È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione*". La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione acquisita al protocollo AgID il 10/04/2019 con n. 4532[1] si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale relativamente alla notificazione delle sanzioni al Codice della Strada da inviare al domicilio digitale.

Per i necessari approfondimenti istruttori è stato presa in esame la Circolare n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in relazione alla "*Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle*

[1] "*Sono a segnalare la mancata notifica a mezzo PEC di un verbale di violazione Codice della Strada come previsto dal Decreto Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017 art. 2) c.2 e art. 3) c.2".*

sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada". In particolare, in merito all'applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni Codice della strada, al paragrafo 2 la richiamata Circolare precisa che: "*La notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, a seguito delle modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del - 2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti.La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all''organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3- bis CAD e delle relative disposizioni attuative*".

Ed ancora, al paragrafo 3 della suddetta circolare, relativo alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificate, viene precisato che: "*In presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD - e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD - l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ha l'obbligo di effettuare la notifica del verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica (...*)".

Si rappresenta che gli artt. 3 bis, co. 1, e 6 ,co. 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che "*i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis*".

Nel caso in esame, l'indirizzo PEC è liberamente accessibile tramite una semplice ricerca in internet sul sito del governo "*https://www.inipec.gov.it/cerca-pec*".

Pertanto, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita la Polizia Locale di Bologna "*a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni*", provvedendo affinché la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni venga effettuata, nel rispetto della normativa vigente, al domicilio digitale del destinatario, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione, ai sensi dell'art.17, co. 1 quater del C.A.D.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia

AGID
Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 28/2020 - Amministrazione segnalata: Comune di Bologna - Corpo di Polizia Locale - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 4523 del 10/04/2020.

Gent.mo segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato: "*Sono a segnalare la mancata notifica a mezzo PEC di un verbale di violazione Codice della Strada come previsto dal Decreto Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017 art. 2) c.2 e art. 3) c.2*".

Secondo quanto da Lei rappresentato, la doglianza è sostanzialmente riconducibile ad una presunta violazione delle disposizioni del domicilio digitale previste all'articolo 6 del C.A.D.

Si informa che questo Ufficio, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha ritenuto fondata la sua segnalazione ed ha pertanto proceduto all'invio di un Invito all'amministrazione affinché la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni venga effettuata, nel rispetto della normativa vigente, al domicilio digitale del destinatario, ove presente.

Cordiali saluti

Massimo Macchia